



Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Ambito soggettivo

1.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai soggetti che erogano emolumenti variabili sotto forma di *bonus* e *stock options* ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario, ai sensi dell'articolo 33, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1.2 L'aliquota addizionale di cui al comma 1 del citato articolo 33 non si applica nel caso in cui vengano rispettate le condizioni previste dal comma 2-*ter* dello stesso articolo e dal presente provvedimento.

2. Requisiti per la disapplicazione

La disapplicazione dell'aliquota addizionale è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) versamento, da parte del soggetto che eroga gli emolumenti variabili, di una somma pari ad almeno il doppio dell'addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento, in favore di uno o più enti del Terzo settore previsti dal Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che:
 - controllano direttamente o indirettamente il soggetto erogatore delle remunerazioni;
 - sono da questo controllati;
 - sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l'erogatore.
- b) il versamento deve riferirsi all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo d'imposta.

3. Modalità di versamento e adempimenti

3.1 Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 2, il versamento deve essere effettuato mediante bonifico.

3.2 Sono considerati validi, ai fini della disapplicazione di cui al citato comma 2-ter, anche i versamenti effettuati prima della pubblicazione del presente provvedimento con strumenti diversi dal bonifico, a condizione che siano stati eseguiti tramite mezzi di pagamento tracciabili e risultino effettivamente rendicontati dall'ente beneficiario.

3.3 Qualora dalle operazioni di congruaggio risulti che il versamento già effettuato non sia almeno pari al doppio dell'importo dell'addizionale dovuta, al fine di non decadere dal beneficio, il soggetto erogatore è tenuto a effettuare il versamento della differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto dall'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3.4 I soggetti erogatori indicano l'ammontare dei versamenti e i codici fiscali degli enti del Terzo settore a cui è stato fatto il versamento nel proprio

Modello Redditi relativo al periodo di imposta in cui gli stessi versamenti sono stati effettuati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.2, e conservano idonea documentazione attestante:

- l'importo dell'addizionale complessivamente dovuta;
- l'importo effettivamente versato agli enti del Terzo settore.

3.5 Nella certificazione unica (CU) da rilasciare ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativa all'anno in cui ricevono gli emolumenti, il sostituto attesta l'omessa applicazione dell'aliquota addizionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010.

4. Decorrenza

4.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano con riferimento alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.

4.2 Tenuto conto che il Modello Redditi utile per l'indicazione dei dati di cui al punto 3.4 sarà approvato nell'anno 2027, i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla data di chiusura del periodo d'imposta, ove quest'ultima sia antecedente al 31 dicembre 2026, dovranno essere indicati nel modello Redditi da approvare nell'anno 2027, unitamente ai versamenti effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ha inserito all'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2-*ter*, che esclude, al ricorrere di determinate condizioni, l'applicazione dell'aliquota d'imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.

Il citato comma 2-ter dispone che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma*».

Pertanto, con il presente provvedimento sono dettate le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64, articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3; articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 luglio 2026

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente